



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Via Carlo Poma, 13 –via Conciliazione, 77 -46100 Mantova

telefono 0376/3391 - fax 0376/328268

mail : procura.mantova@giustizia.it PEC: prot.procura.mantova@giustiziacert.it

Mantova, 13 agosto 2019

Al Signor Questore di MANTOVA

Al Signor Comandante Provinciale dei
Carabinieri di MANTOVA

Al Signor Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di MANTOVA

Al Signor Comandante Provinciale dei
Carabinieri Forestale di MANTOVA

Ai Signori Comandanti Aliquote Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato della Sezione di
polizia giudiziaria SEDE

Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di MANTOVA
[con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia]

Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di MANTOVA

Al Signor Direttore A.T.S. Valpadana - Servizio SPSAL di MANTOVA

Al Signor Direttore Ispettorato del Lavoro di MANTOVA

Al Signor Comandante NOE Carabinieri di MANTOVA

Ai Servizi Sociali del Comune di MANTOVA

[con richiesta di inoltro ai ai servizi Sociali della Provincia]

Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica SEDE

Al Signor Dirigente Amministrativo SEDE

[anche per la diffusione al personale dell'Ufficio]

Epc

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di BRESCIA

OGGETTO: Aggiornamento Direttiva 31 luglio 2019 Legge 19 luglio 2019 nr. 69 - GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019— Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Indicazioni operative della Procura della Repubblica di Mantova-

Con riferimento alla Direttiva in oggetto si trasmette il seguente aggiornamento a seguito della osservazione dei primi giorni di operativita' della attivita' della polizia giudiziaria dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 nr. 69 (c.d. Codice Rosso) avvenuta 09/08/20191

Con riferimento ai delitti c.d. di codice rosso, ossia ai delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, la polizia giudiziaria qualora, dopo aver comunicata al PM di turno esterno immediatamente in forma orale la notizia di reato (cui seguirà senza ritardo la comunicazione scritta), riceva da parte del Pubblico Ministero delega orale di sentire la persona offesa e/o il denunciante/querelante/persona che ha fatto istanza, ne deve dare atto nel relativo verbale nell'intestazione evidenziando in maniera chiara che si tratta di atto delegato dal PM. Analoga cosa sarà riportata nel corpo dell'informativa che trasmetterà il relativo verbale. Il PM al momento della ricezione del relativo verbale effettuato sulla base della delega orale, lo valuterà e, se lo riterrà sufficiente, potrà con ciò ritenere completo l'espletamento di quanto di sua competenza ex art. 362 comma 1 ter cpp.

Per i seguenti delitti, che risultano di maggior segnalazione, si richiede alla polizia giudiziaria di prestare la massima attenzione nella qualificazione giuridica operata al momento della trasmissione della notizia di reato al fine di evitare generalizzazioni improprie che nuocciono alla verifica e alla ponderazione delle massa di notizie di reato che pervengono alla Procura e delle relative urgenze. Sarà altresì cura della polizia giudiziaria di fornire anche tutti gli elementi utili a valutare la sussistenza della urgenza, anche in relazione alla valutazione delle eventuali richieste di misure cautelari.

1. **Delitto di lesioni aggravate contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte della unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (art 582 in relazione l'art.577 comma 1' cp);**
2. **Delitto di lesioni aggravate contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (art 582 in relazione l'art.577 comma 2' cp)**

Con riferimento ai suddetti delitti c.d. di Codice Rosso, previsti dalla Legge n.69/2019, **la polizia giudiziaria**, fermi gli adempimenti già previsti nella Direttiva 31/7/19, dovrà, contestualmente alla acquisizione della notizia di reato, richiedere sempre alla persona offesa che si presenta a sporgere la denuncia/ querela, di indicare con precisione non solo il luogo di commissione, ma anche la data delle singole lesioni subite, al fine di consentire all'organo inquirente di valutare immediatamente sia la competenza territoriale, che – per le lesioni che rimangono punibili a querela - se si tratti di fatto reato per cui sussiste tempestiva condizione di procedibilità, chiarendo altresì se per fatti analoghi pregressi abbia in precedenza già sporto denuncia\ querela, indicando ogni riferimento utile ed acquisendo anche dalla stessa persona offesa i referti delle lesioni ove esistenti, nonché la specificazione delle persone informate sui fatti in relazione ai singoli episodi di lesione.

3. Delitto di maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.)

Quando la polizia giudiziaria invia una informativa raffigurando il delitto di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di reato necessariamente abituale, dovrà evidenziare quale sia la serie di fatti, sia commissivi che omissivi, che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo e che rappresentano una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa.

Sarà anche chiarito se vi sia pendente causa civile di separazione o di affidamento di figli minori, chiarendo ogni aspetto utile a consentire un inquadramento completo dei rapporti tra le parti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

*Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Manuela Fasolato*